



Città di
Verbania

Corpo di Polizia Locale

Via Brigata Valgrande Martire nr. 8 – 28921 Verbania
TEL 0323-542.311-327 FAX 0323/542312
email pec: istituzionale.verbania@legalmail.it

OGGETTO: Ordinanza urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo dal 04/12/2021 al 09/01/2022

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto - Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale e regionale con conseguente incremento dei contagi;

Atteso che, in occasione delle prossime festività natalizie, nelle strade del centro storico di questo Comune, si registrerà, ragionevolmente, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale;

Ritenuto che, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Verbania, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione durante le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978 – recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 - recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

ORDINA

Dalle ore 00.00 del giorno sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno domenica 9 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 22.00 di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- ⌚ nelle aree del centro storico delle frazioni di Intra, Pallanza e Suna;
- ⌚ in prossimità dei plessi scolastici;
- ⌚ in prossimità delle attività commerciali;
- ⌚ nelle aree mercatali;
- ⌚ sulle piste di pattinaggio e in occasione dello svolgimento di attività sportiva di gruppo;
- ⌚ e, in generale, in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire con carattere di continuità la distanza di sicurezza interpersonale .

Sono esentati dall'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva in forma individuale.

ORDINA ALTRESÍ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune di Verbania;

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR del Piemonte entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.